



Nn. 3057 e 2963-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORI SANNA E SARO)

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2012

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) (n. 3057)**

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2011

E SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ridefinizione del numero dei componenti del Consiglio regionale (n. 2963)

d'iniziativa dei senatori PEGORER, PERTOLDI e BLAZINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2011

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge costituzionale n. 3057

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Disegni di legge costituzionale:		
– n. 3057, d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli- Venezia Giulia	»	5
– n. 2963, d’iniziativa dei senatori Pegorer, Pertoldi e Blazina	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge costituzionale d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, che giunge in Assemblea per l’approvazione in prima lettura, reca disposizioni in materia di riduzione del numero dei consiglieri regionali del Consiglio regionale.

La riduzione del numero dei consiglieri è stata sostenuta per l’esigenza di risparmio nella situazione economica attuale, per rispondere alla richiesta di riduzione dei costi della politica proveniente dalla collettività, per rendere più efficiente l’attività consiliare, assicurando al contempo la rappresentanza democratica, nonché per senso di responsabilità, come segnale iniziale per restituire dignità alla politica.

L’intervento legislativo traduce quindi in legge costituzionale la necessità di cambiamento del principio di partecipazione democratica alla vita pubblica ed istituzionale, salvaguardando al contempo la governabilità.

L’articolo 1 del disegno di legge costituzionale dispone una modificazione all’articolo 13 dello Statuto, al fine di ridimensionare numericamente il Consiglio regionale. Alla prescrizione statutaria vigente (che prevede un numero di consiglieri regionali individuato in rapporto alla popolazione, ovvero 1 consigliere ogni 20.000 abitanti in base ai dati ufficiali dell’ultimo censimento) si sostituisce una norma che – pur mantenendo il principio originario della determinazione dei consiglieri regionali in base alla popolazione residente in regione – adotta un nuovo

rapporto di 1 consigliere ogni 25.000 abitanti.

La presente proposta individua anche la base della popolazione cui agganciare il rapporto numerico dei consiglieri regionali: la base ritenuta idonea è quella desunta dai dati ufficiali dell’ultima rilevazione Istat della popolazione residente nei comuni della regione, antecedente al decreto di convocazione dei comizi elettorali, affinché sia effettiva ed attuale la rappresentanza politica.

L’articolo 2 dispone che la riduzione dei consiglieri regionali si applicherà a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

La Commissione affari costituzionali ha adottato quale testo base il disegno di legge costituzionale n. 3057, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Nonostante nella discussione siano emerse riserve circa il fatto che il numero dei consiglieri risulti variabile in base alla popolazione della regione, e non fisso come negli altri statuti regionali, è stato deciso di non apportare alcuna modificazione al testo.

È stata pertanto ritenuta ininfluenza la circostanza che la regione Friuli-Venezia Giulia non abbia reso – quantunque il termine fosse ancora pendente – il richiesto parere sul congiunto disegno di legge costituzionale di iniziativa parlamentare (n. 2963), di cui la Commissione ha proposto l’assorbimento.

SANNA e SARO, relatori

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 3057**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *1.* Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 2963**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PEGORER,
PERTOLDI E BLAZINA

Art. 1.

1. All'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio regionale è composto da quarantotto consiglieri regionali. Il numero dei consiglieri non può variare, neppure in relazione alla forma di governo e al sistema elettorale prescelto».

